

esercitata sotto l'insegna "██████████" e, per l'effetto, accertarne e dichiararne l'avvenuta distrazione a beneficio della A████ S.r.l. con condanna della stessa alla restituzione dell'azienda a parte attrice, con ogni consequenziale effetto di legge; previo e fermo ogni accertamento e declaratoria del caso, accertare e dichiarare il diritto di proprietà di parte attrice sull'insegna "██████████" e per l'effetto, accertarne e dichiararne l'indebito utilizzo da parte della A████ S.r.l. a far tempo del 2013, con condanna della stessa alla cessazione dell'utilizzo della insegna de qua;

SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, previo e fermo ogni accertamento e declaratoria del caso, accertare la sussistenza degli addebiti evidenziati in narrativa in danno di S████ B████ e M████ C████ e per l'effetto accertarne e dichiararne la responsabilità ai sensi di legge;

ANCORA IN VIA PRINCIPALE, per le causali di cui in narrativa, condannare S████ B████, M████ C████ e la A████ S.r.l. - in via tra di loro solidale - al risarcimento del danno a favore di parte attrice quantificato, per la parte riferita alla distrazione dell'azienda, in euro 260.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o che risulterà dall'attività istruttoria; sempre per le causali di cui in narrativa, condannare M████ C████ e la A████ S.r.l. - in via tra di loro solidale - al risarcimento del danno a favore di parte attrice, per l'indebito utilizzo dell'insegna, da quantificare in corso di causa o comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o che risulterà dall'attività istruttoria.

IN OGNI CASO, con integrale vittoria di onorari, spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di p.c.

per i convenuti:

In via preliminare: - Respingere le domande tutte ex adverso proposte in considerazione del conflitto di interessi in cui versa il liquidatore di F████ S████ S.r.l. in liquidazione, con tutte le conseguenti declaratorie come per legge, il tutto per i motivi in fatto e in diritto esposti nella comparsa costitutiva;

In via principale nel merito: - Respingere tutte le domande attoree in quanto infondate, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti; Subordinatamente nel merito: - Dichiarare la reviviscenza del credito della sig.ra M████ C████ nei confronti di F████ S████ S.r.l. per la somma di euro 30.000,00= pari al prezzo dalla stessa pagata per l'acquisto dei beni elencati nella fattura n.36 del 05.05.2013 emessa da F████ S████ S.r.l. e prodotta in copia con il doc n.7; In ogni caso:

- Spese di causa interamente rifeuse.



FATTO E PROCESSO

F S S.r.l. in liquidazione (“FR”) ha dedotto che nel 2013 l’ex amministratore S B ha “distratto” l’azienda di proprietà di essa attrice, comprensiva dell’insegna “ ”, azienda che è stata di fatto trasferita ad A S.r.l., amministrata da M C, coniuge di B.

L’attrice ha quindi esercitato l’azione di rivendicazione dell’azienda, oltre che l’azione di responsabilità ex art. 2476, comma 1, c.c. nei confronti di B in concorso ex art. 2043 c.c. con A S.r.l. nonché in concorso con l’amministratore di quest’ultima, M C, responsabile altresì ex art. 2476, comma 7, c.c. nei confronti di FR per il danno – in tesi - direttamente cagionato; ha chiesto, inoltre, l’inibitoria dall’utilizzo dell’insegna.

I convenuti hanno chiesto il rigetto delle pretese avversarie.

La causa è stata istruita mediante i documenti offerti in produzione nonché mediante l’assunzione di prove testimoniali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le pretese attoree sono fondate nei limiti di seguito specificati.

Sul difetto di legittimazione e sul conflitto di interessi del liquidatore

I convenuti hanno eccepito innanzitutto che le azioni svolte dalla società in liquidazione eccedono le competenze proprie del liquidatore, in tesi quindi privo di legittimazione.

L’eccezione è infondata, dal momento che rientra tra i compiti del liquidatore anche quello di reintegrare il patrimonio sociale leso attraverso la proposizione di azioni giudiziali.

I convenuti hanno poi invocato la “declaratoria di incompatibilità/incapacità” di R quale liquidatore della società attrice, deducendo un presunto – ma non meglio specificato – conflitto di interessi in cui lo stesso verserebbe in quanto “socio ed ex amministratore della medesima società”.

Al netto della non immediata intellegibilità della deduzione, è sufficiente evidenziare che R non ha esercitato alcun incarico gestorio nel periodo in cui sono stati commessi i fatti per i quali FR ha proposto domande in questa sede, talché non si prospetta alcuna situazione di conflitto di interessi da risolvere mediante la nomina di un curatore speciale per la società attrice.

Sul difetto di legittimazione della società all’esercizio dell’azione di responsabilità

Parte convenuta ha eccepito che l’azione di responsabilità è consentita soltanto al socio e non anche alla società.

Se è certamente vero che l’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio di s.r.l. la facoltà di esercitare l’azione sociale di responsabilità, tale previsione normativa si giustifica quale ipotesi di legittimazione straordinaria



sostitutiva ex art. 81 c.p.c., ma non esclusiva. In altre parole, dunque, la s.r.l. è legittimata a far valere la responsabilità dell'amministratore in forza di legittimazione generale, in quanto titolare del diritto leso, oltre che in forza di quanto disposto dall'art. 2476, comma 1 c.c. La norma appena citata, infatti, espressamente prevede la responsabilità dell'amministratore verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'attività gestoria compiuta.

Parte convenuta ha poi dedotto che difetta la delibera autorizzativa all'esercizio dell'azione.

Al riguardo è sufficiente evidenziare che la delibera autorizzativa è prescritta ai sensi dell'art. 2393, comma 1, c.c. soltanto per l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte di una s.p.a.; difettando, per le s.r.l., norma analoga, e non essendo l'art. 2393, comma 1, c.c. richiamato dalla disciplina in materia di s.r.l., deve concludersi che non sia necessaria alcuna delibera autorizzativa per la promozione di giudizi da parte di s.r.l.

In ogni caso, l'attrice ha allegato la delibera assembleare del 2.9.2020 che espressamente autorizza l'azione di responsabilità effettivamente esercitata dal liquidatore.

Sulle domande proposte

Nel merito, preliminarmente rileva il collegio che le allegazioni poste a fondamento, rispettivamente, della domanda di rivendicazione e di quella risarcitoria sottendono, per come formulate, presupposti tra loro logicamente incompatibili: da un lato, infatti, affermando che l'azienda è stata oggetto di spoglio, l'attrice nega che vi sia stato un trasferimento, ciò che si ricaverebbe dalla mancanza di un atto scritto in tal senso (laddove l'art. 2556 c.c., comma 1, c.c. prescrive la forma scritta per il trasferimento d'azienda); dall'altro lato, invece, invocando la responsabilità dell'ex amministratore in concorso con A■ S.r.l. e C■, l'attrice assume che l'azienda è stata di fatto trasferita ad Ale S.r.l. attraverso una serie di operazioni (necessariamente negoziali) poste in essere "abusivamente" dall'ex amministratore in concorso con gli altri convenuti. Più precisamente, la dedotta distrazione dell'azienda si è sostanziata: a) nel trasferimento dei beni strumentali ad A■ S.r.l.; b) nella risoluzione del contratto di locazione in forza del quale FR deteneva l'immobile in cui veniva esercitata l'attività, risoluzione cui ha fatto seguito, nell'immediatezza, la stipula di un contratto di locazione del medesimo immobile ad opera di A■ S.r.l. quale conduttrice in luogo di FR; c) nella cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di FR, i quali hanno continuato a lavorare fin da subito alle dipendenze di A■ S.r.l.; d) nell'utilizzo da parte di A■ S.r.l. dell'insegna "■", di proprietà dell'attrice.

Sulla domanda di rivendicazione

Rilevata la contraddittorietà logica sopra indicata, osserva il collegio che l'art. 2556, comma 1 c.c., prescrive la forma scritta non ai fini della validità del trasferimento della proprietà (o del godimento) dell'azienda, ma



ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese (ferma la necessità della forma scritta *ad substantiam* per il caso di trasferimento di beni immobili che compongono l'azienda). Come affermato da Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 13/12/2022, n. 36388, infatti "L'affitto di azienda non richiede la forma scritta ai fini della sua validità, a meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, né assume rilevanza, in senso contrario, la disposizione di cui al capoverso dell'art. 2556 c.c., la quale nel prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese che, a sua volta, postula la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dell'atto, non richiede tali adempimenti ai fini della validità del contratto, ma si riferisce al regime di opponibilità ai terzi dello stesso". Identiche considerazioni valgono, come anticipato, in caso di trasferimento della proprietà dell'azienda.

Nel caso in esame, quindi, dalla mancanza di un contratto in forma scritta non si può ricavare automaticamente l'inesistenza del trasferimento della proprietà dell'azienda. A ben vedere, peraltro, è la stessa attrice ad affermare in buona sostanza – sia pur ai diversi fini della domanda risarcitoria - che un trasferimento dell'azienda vi è stato e che lo stesso è stato dissimulato da una pluralità di atti negoziali atomistici (cessione di singoli beni strumentali, scioglimento dei contratti di locazione e contestuale stipula di contratto ad opera del nuovo conduttore A■ S.r.l., cessazione dei rapporti di lavoro e contestuale avvio di rapporti di lavoro con il nuovo datore A■ S.r.l.).

In definitiva, dunque, non si configura il presupposto della rivendicazione, ossia che vi sia stato uno "spossessamento" materiale dell'azienda: la pretesa "distrazione" dell'azienda, infatti, non può realizzarsi, dal momento che il suo trasferimento non si risolve in un mero atto materiale, ma presuppone necessariamente l'esistenza di un accordo tra cedente e cessionario, ancorché eventualmente viziato. Del resto, l'azienda quale universalità di beni (non necessariamente soltanto materiali) e rapporti giuridici, non è suscettibile di essere appresa materialmente ed asportata (ciò che invece vale, per l'appunto, soltanto per i beni materiali), ma può costituire oggetto di disposizione negoziale.

Acclarata la necessaria esistenza di un accordo a fondamento del trasferimento in concreto censurato, non risulta tuttavia che l'attrice ne abbia espressamente dedotto ulteriori ipotesi di invalidità o inefficacia, dal cui accertamento potrebbero discendere, in astratto, effetti restitutori (inclusa la restituzione dei singoli beni strumentali compravenduti).

In definitiva, dunque, la domanda di rivendicazione deve essere rigettata.

Sulla domanda risarcitoria

Come noto, sugli amministratori incombe l'obbligo di conservare l'integrità del patrimonio, preservandone il valore anche in ipotesi di cessione dei suoi elementi.

Nella presente vicenda – si ribadisce - è emerso che, sia pur in mancanza di un apposito contratto di cessione d'azienda, tra aprile e maggio 2013 l'azienda di FR è stata integralmente trasferita ad A■ S.r.l.



mediante singoli atti, di fatto elusivi del carattere unitario del trasferimento (cessione dei singoli beni strumentali, cessione dell'insegna, cessazione – ingiustificata - dei rapporti di locazione e di lavoro dipendente, con contestuale avvio di identici rapporti in capo ad A■ S.r.l., circostanze sostanzialmente corroborate dalle prove testimoniali assunte).

Nelle allegazioni di parte convenuta e nella documentazione offerta non vi è traccia del pagamento, ad opera di A■ S.r.l., di alcun corrispettivo. Il doc. 7 conv., infatti, è una mera fattura datata 5.5.2013 emessa da FR nei confronti di M■ C■ per la cessione dei beni strumentali per € 30.000,00, in calce alla quale compare l'indicazione "pagamento a mezzo rimessa diretta".

Sul punto parte convenuta ha dedotto che il prezzo è stato pagato mediante compensazione con un credito vantato da C■ quale garante in regresso verso FR per l'estinzione di un mutuo erogato alla società.

Al netto della mancanza di prova contabile o di quietanza del pagamento in parola mediante compensazione, ritiene il collegio che le condotte censurate dall'attrice comunque si risolvono nel depauperamento del patrimonio sociale di FR. L'azienda, infatti, era stata acquistata da FR circa un anno prima del trasferimento ad A■ S.r.l. al corrispettivo di € 260.000,00 ed è stata integralmente e ingiustificatamente dismessa, in assenza di qualsivoglia delibera in tal senso.

L'attività depauperativa è imputabile a S■ B■ in quanto amministratore unico di FR nel periodo (aprile, maggio 2013) in cui gli atti dispositivi sono stati realizzati (B■ risulta infatti a.u. dal 4.12.2012 al 18.9.2013).

Atteso che A■ S.r.l. è beneficiaria dell'azienda che era prima di proprietà di FR, la società convenuta risponde in solido del danno cagionato in quanto concorrente nell'illecito dell'amministratore.

Non sussistono i presupposti per ritenere concorrente nell'illecito anche M■ C■, dal momento che il suo operato è a lei ascrivibile non in quanto persona fisica, bensì quale amministratore di A■ S.r.l.

Del pari, non sussistono in concreto i presupposti per il riconoscimento della responsabilità ex art. 2476, comma 7 c.c., in capo a M■ C■ quale amministratrice di A■ S.r.l.; l'azione individuale proposta - che presuppone la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o, come in questo caso, del terzo, che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società - non risulta essere assistita da allegazioni sufficientemente specifiche in ordine all'operato della convenuta (non risultando sufficiente, in proposito, evocare il suo status di coniuge di B■).

Sulla prescrizione dell'azione di responsabilità

Diversamente da quanto ritenuto da parte convenuta, l'azione di responsabilità non può ritenersi prescritta. In assenza di allegazioni specifiche o di documenti da cui ricavare la data esatta delle condotte depauperative perpetrate da B■, ritiene il tribunale che possa essere presa in considerazione, ai presenti fini, la data apposta sulla fattura emessa da FR per la cessione dei beni strumentali (5.5.2013).



Il termine quinquennale ex art. 2949 c.c. di prescrizione dell'azione di responsabilità sociale verso amministratori, peraltro, è sospeso fino alla cessazione della loro carica, in forza di quanto previsto dall'art. 2941, co. 1, n. 7, c.c. (in questo caso per l'amministratore unico B [REDACTED] 18.9.2013). Il termine prescrizione è stato poi utilmente interrotto dall'odierna attrice il 6.4.2018 mediante diffida stragiudiziale inviata a B [REDACTED], che ha prodotto ex art. 1310 c.c. l'effetto interruttivo anche nei confronti dei coobbligati in solido (in questo caso coobbligati ex art. 2055 c.c.).

Atteso che il giudizio è stato promosso nel 2021, deve escludersi che si sia verificata la prescrizione invocata dai convenuti.

Il danno cagionato

In assenza di contestazioni specifiche sul punto, tenuto conto dell'esiguo lasso di tempo (circa un anno) intercorso tra la data di acquisto dell'azienda da parte di FR (6.5.2011) e la data della sua integrale dispersione (cessione dei beni strumentali 5.5.2013), considerato che il patrimonio sociale è stato integralmente depauperato e che non vi è prova di alcun pagamento quale corrispettivo parziale del trasferimento attuato di fatto, deve ritenersi che il danno cagionato alla società possa essere commisurato al prezzo di acquisto dell'azienda in questione (€ 260.000,00).

Trattandosi di debito di valore, tale somma va rivalutata secondo gli indici ISTAT, con decorrenza del 5.5.2013, e maggiorata di interessi in misura pari al tasso legale, secondo equo apprezzamento ex art. 2056 c.c., precisandosi che tali interessi si applicano sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data suindicata (5.5.2013) sino a quella di deposito della sentenza.

Di tale danno, in definitiva, rispondono in solido B [REDACTED] e A [REDACTED] S.r.l.

L'inibitoria dall'utilizzo dell'insegna

Parte attrice ha chiesto l'inibitoria dall'utilizzo dell'insegna "[REDACTED]".

In proposito è sufficiente evidenziare che, tenuto conto delle allegazioni attoree complessive formulate con riferimento alla domanda risarcitoria, l'insegna fa parte dei beni aziendali oggetto del trasferimento negoziale effettuato in favore di A [REDACTED] S.r.l.

In assenza di apposita impugnativa dell'atto di cessione del bene immateriale, il trasferimento non può essere ritenuto invalido, talché deve ritenersi che la proprietà dell'insegna "[REDACTED]" è oggi di titolarità della convenuta.

In definitiva, l'inibitoria non può essere accolta.

Sulla scorta delle considerazioni finora svolte, è assorbita ogni ulteriore domanda restitutoria o risarcitoria.



Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'attrice tenuto conto del valore della domanda (che ha trovato accoglimento nei limiti di 260.000,00 oltre rivalutazione e interessi), dei valori medi dei compensi per ciascuna attività espletata, avuto riguardo allo scaglione applicabile (260.000,01,- 520.000,00), dell'unicità delle difese dei convenuti.

Nei rapporti tra l'attrice e M [REDACTED] C [REDACTED] le spese devono essere integralmente compensate, atteso che il rigetto delle pretese attoree direttamente avanzate nei suoi confronti discende da ragioni differenti rispetto a [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] e A [REDACTED] S.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 260.000,00 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;

rigetta le ulteriori domande attoree;

condanna S [REDACTED] B [REDACTED] e A [REDACTED] S.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

compensa le spese tra l'attrice e M [REDACTED] C [REDACTED].

Brescia, 8.10.2024

Il giudice est.
dott. Davide Scaffidi

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

